

## COMUNICAZIONE IMPORTANTE A VALERE DAL 1/1/2022

### A TUTTI I FORNITORI

Con la presente si richiama quanto disposto dall'articolo 3 del DM 7 dicembre 2018 e s.m.i. (DM 27 dicembre 2019) che definisce le date di decorrenza dell'obbligo di emissione degli ordini NSO e dell'obbligo di indicazione dei relativi riferimenti in fattura.

In particolar modo, il comma 4 recita: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 per i beni e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i servizi, gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3"

Entra pertanto in vigore dal primo gennaio 2022 la disposizione che **SUBORDINA** liquidazione e pagamento dei servizi alla corretta indicazione nella fattura degli estremi dell'ordine elettronico inviato attraverso NSO.

Come indicato dalle regole tecniche (da ultimo la versione 4.9 del 13.05.2021 – si veda per consultazione il link

<https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE->

[l/e\\_government/amministrazioni\\_pubbliche/acquisti\\_pubblici\\_in\\_rete\\_apir/nodo\\_di\\_smistamento\\_degli\\_ordini\\_di\\_acquisto\\_delle\\_amministrazioni\\_pubbliche\\_nso/](https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-l/e_government/amministrazioni_pubbliche/acquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/))

La fattura deve recare nei campi specifici la "tripletta" dell'ordine a cui il servizio si riferisce:

- Numero ordine
- Data ordine
- Codice commessa / convenzione preceduto e seguito, senza spazi, dal simbolo #.

Il riferimento è il paragrafo 8.1.1 delle linee guida citate con l'indicazione specifica dei campi del tracciato xml della fattura elettronica che vanno valorizzati.

Si sottolinea che tutte le fatture relative alla fornitura di servizi emesse a far data dal 01/01/2022 che non riporteranno la "tripletta" come definita nelle linee guida verranno **rifiutate** ai sensi del DM 55/2013, articolo 2-bis, c. 1, lettera e) per omessa indicazione dell'ordine elettronico di acquisto prevista dal DM 7 dicembre 2018, articolo 3 (rif. paragrafo 5 delle "Linee guida per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici" emanate dal MEF).

Si raccomanda di verificare con tempestività l'avvenuta accettazione delle fatture inviate.